

Codice A1820C

D.D. 20 novembre 2025, n. 2279

BICB11-2025 - IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA S.p.a. - Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per la realizzazione di due savanelle nell'alveo del Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella.



ATTO DD 2279/A1820C/2025

DEL 20/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB11-2025 – IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA S.p.a. – Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per la realizzazione di due savanelle nell'alveo del Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella.

Vista l'istanza del giorno 24 ottobre 2025, acquisita al nostro protocollo al n. 47252/A1820C, presentata dalla Società IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA S.p.a. con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per la realizzazione di due savanelle nell'alveo del Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella;

esaminata la documentazione progettuale predisposta dall'Ing. Marco Fauda Pichet, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella al N. A439, in base alla quale è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi;

effettuato il sopralluogo istruttorio in data 19 novembre 2025;

dato atto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Biella in data 5 novembre 2025 con n. reg. 3292/2025 e che non risultano presentate osservazioni o controdeduzioni;

Dato atto che il richiedente ha provveduto, in data 23 ottobre 2025, al pagamento delle spese istruttorie;

preso atto che le aree demaniali interessate verranno occupate per un periodo inferiore a 15 giorni;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Cervo" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";
- legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482 dell'8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, la Società IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, all'utilizzo temporaneo di area demaniale per la realizzazione di due savanelle nell'alveo del Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella, secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza;

l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
2. particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione finale del fondo alveo, garantendo il corazzamento dello stesso mediante l'utilizzo del materiale lapideo grossolano presente in alveo;
3. l'intervento sarà eseguito a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì ad attuare le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto presentato, dovrà essere oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione e concessione demaniale di questo Settore Tecnico regionale;
5. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi o piste in alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31.12.2025, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
8. Società IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

9. ad avvenuta ultimazione, la Società IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
10. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
11. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
12. durante la realizzazione degli interventi, nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza del cantiere;
13. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
14. l'eventuale materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
15. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) ;
16. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità fino al 31/12/2025.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR

entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:

Maurizio di Lella

Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli